

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa C. 4025 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
ALLEGATO (<i>Emendamenti del Relatore e relativi subemendamenti</i>)	28
Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni. C. 2962 Verini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	26
Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa. C. 3996 Andrea Maestri (<i>Esame e rinvio</i>)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

SEDE REFERENTE

Martedì 27 settembre 2016. Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono la Sottosegretaria di Stato ai Rapporti con il Parlamento e coordinamento attività di Governo, Maria Teresa AMICI, e il Sottosegretario di Stato alla Salute, Vito DE FILIPPO.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 settembre 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21 e 22 settembre 2016*) al provvedimento in esame ed avverte che sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato*) agli emendamenti del relatore.

Rileva che alcune proposte emendative presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, rammenta che il criterio di ammissibilità degli emendamenti ad un decreto-legge (articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento) risulta più restrittivo di quello stabilito per gli ordinari progetti di legge (articolo 89 del Regolamento), stabilendo che sono da considerare inammissibili gli emendamenti che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Su questo punto è intervenuto in via generale il Presidente della Camera (lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997) che ha precisato che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve es-

sere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ». La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica. In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardanti le droghe, ha evidenziato come « ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso », determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Alla luce di tali considerazioni, fa presente che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: 1.01 Palese, che, nel novellare l'articolo 21 della legge n. 186 del 1982, prevede una nuova disciplina, con riferimento ai magistrati del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, per l'attribuzione delle funzioni direttive e semidirettive; 2.01 e 2.02 Di Lello, volte a prevedere misure straordinarie per la copertura delle carenze di organico del personale amministrativo, attraverso l'assunzione dei soggetti che hanno completato con esito positivo il tirocinio formativo ai sensi dell'articolo 21 ter del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83; 4.01 Turco, volta a prevedere la sospensione dell'attività degli uffici giudiziari militari a far data dal 1° gennaio 2018 e, conseguentemente, la soppressione della magistratura militare; 4.02 Turco, volta a prevedere la soppressione dei Tribunali militari e delle procure militari di Verona e di Napoli; 4.03 Crimì, volta ad introdurre

un articolo 4-bis recante disposizioni urgenti in materia di accoglienza; 5.01 Colletti, volta a prevedere la proroga, sino al 31 dicembre 2017, delle funzioni dei giudici di pace in servizio alla data del 31 maggio 2016, che abbiano già compiuto 68 anni ovvero che raggiungano tale limite di età entro il 31 dicembre 2017; 8.2 Dambroso, che, nel novellare la legge 27 aprile 1982, n. 186, introduce alcune modifiche alla disciplina in tema di qualifiche e funzioni dei magistrati amministrativi; 8.01 Bonafede, che introduce l'Ufficio per il processo contabile; 9.2 Farina e 9.7 Palese, volte ad implementare di alcune unità, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato, dei consiglieri di Stato, nonché dei consiglieri, primi referendari e referendari, dei Tribunali amministrativi regionali; 9.8 Schullian, in materia di rimborsi spese, indennità di trasferta e indennità speciale di seconda lingua spettante ai consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano; 9.01 Sisto, che reca disposizioni per l'efficienza della giustizia contabile, in particolare prevedendo il reclutamento, in deroga ai vigenti limiti assunzionali previsti in materia di *turn over*, di 60 funzionari; 9.02 Bonafede, che reca disposizioni in materia di temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive dei magistrati della Corte dei conti; 10.01 Colletti, che, nel novellare gli articoli 19 e 22 della legge 27 aprile 1982, n. 186, introduce modifiche alla disciplina in tema di nomina a consigliere di Stato e a Presidente del Consiglio di Stato; 10.02 Ferraresi, che reca disposizioni in materia di riqualificazione del personale del Ministero della Giustizia e 10.04 Colletti, che prevede l'autorizzazione per il Ministero della Giustizia ad indire, in via straordinaria, un concorso per esami, al fine di assumere, nell'anno 2017, cinquecento magistrati ordinari.

Andrea COLLETTI (M5S), in riferimento al suo articolo aggiuntivo 5.01, testé dichiarato inammissibile dalla Presidente, osserva come lo stesso, volto a prevedere

la proroga del trattenimento in servizio dei giudici di pace, sia, in realtà, conforme alla *ratio* del decreto legge, che si propone lo scopo di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza degli uffici giudiziari anche attraverso il trattenimento in servizio di magistrati che, secondo la normativa vigente, dovrebbero essere collocati a riposo.

Dichiara, pertanto, di non comprendere le ragioni per le quali il predetto articolo aggiuntivo sia stato dichiarato inammissibile, anche tenuto conto dei criteri utilizzati dalla presidenza per valutare l'ammissibilità degli emendamenti presentati dal relatore, tra i quali evidenzia, in particolare, l'articolo aggiuntivo 1.0100, che riforma integralmente il procedimento in Cassazione attraverso modifiche al codice di procedura civile per quanto il decreto legge non contenga disposizioni che vanno ad incidere su tale codice.

Analogamente, ritiene che avrebbe dovuto essere dichiarato ammissibile il suo articolo aggiuntivo 10.01, che presenta la stessa *ratio* del decreto legge, da individuare nell'esigenza migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari. Osserva, infatti, che l'emendamento è diretto a modificare la disciplina relativa alla nomina a consigliere di Stato e a presidente del Consiglio di Stato sopprimendo la nomina governativa al fine di evitare che a delicate funzioni giurisdizionali siano preposti soggetti privi delle necessarie competenze professionali, come invece accaduto, a suo giudizio, anche ultimamente in occasione della designazione della dottoressa Manzione.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Colletti, dichiara di non comprendere quali siano stati i criteri utilizzati dalla presidenza nel dichiarare inammissibile le proposte emendative a sua firma 8.01 e 9.02. Al riguardo, sottolinea come sia stato utilizzato un criterio del tutto diverso nel valutare le proposte emendative presentate dal relatore, rispetto a quello impiegato per gli emendamenti dei gruppi di opposizione, cui, di fatto, si finisce con il

precludere la possibilità di proporre modifiche ai contenuti del decreto legge.

Daniele FARINA (SEL) fa notare come suscitati perplessità il fatto che la presidenza, per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative delle forze di opposizione, tra le quali l'emendamento a sua firma 9.2, abbia ritenuto di dover applicare alla lettera i criteri esplicitati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, e che, invece, per le proposte emendative presentate dal relatore, alcune delle quali realizzano una sostanziale riscrittura dei contenuti del decreto legge, abbia utilizzato criteri di valutazione certamente di minor rigore.

Giulia SARTI (M5S), associandosi alle osservazioni del collega Farina, ritiene che molte delle proposte emendative presentate dal relatore abbiano lo scopo di modificare radicalmente i contenuti del decreto legge. Ciò premesso, non comprende quali siano le ragioni che sottendono alla dichiarazione di inammissibilità di alcune proposte emendative presentate dal suo gruppo, che, a suo avviso, rispetto agli emendamenti presentati dal relatore, sono più pertinenti alla *ratio* e ai contenuti del decreto legge in discussione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto delle osservazioni dei colleghi, precisa che tutte le proposte emendative ritenute ammissibili sono conformi alla *ratio* del decreto legge in discussione, individuata nell'esigenza di ridurre i tempi di esame del contenzioso civile in Cassazione e di garantire la funzionalità del processo amministrativo telematico. Con particolare riferimento all'articolo aggiuntivo 7.0101 del relatore, richiama l'attenzione sul fatto che la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte costituiscono, indefettibile presupposto per consentire lo spedito svolgimento del processo amministrativo. Quanto all'articolo aggiuntivo del relatore 1.0100, osserva come lo stesso, nel velocizzare i tempi di esame dei ricorsi in Cassazione, risulta pienamente conforme alle finalità perseguite dal decreto

legge e alle specifiche problematiche affrontate dall'intervento normativo. Fa notare, invece, come gli emendamenti che non sono stati ritenuti ammissibili, tra i quali gli articoli aggiuntivi Colletti 5.01 e Bonafede 8.01 e 9.02, si riferiscano a materie collocate del tutto al di fuori del perimetro di intervento del provvedimento.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) richiama l'attenzione sul fatto che il decreto legge in discussione è palesemente incostituzionale, dal momento che reca disposizioni di natura ordinamentale. A suo avviso, tali profili di incostituzionalità risulterebbero oltremodo aggravati ove fossero approvati alcuni degli emendamenti presentati dal relatore, tra cui, segnatamente, l'articolo aggiuntivo 1.0100, che modifica profondamente le disposizioni del codice di procedura civile relative al ricorso per Cassazione. Fa notare, infine, la sostanziale contraddizione in cui, di fatto, è posto il Parlamento, chiamato, da un lato, ad esaminare le pregiudiziali di incostituzionalità del decreto legge in discussione, dall'altro, gli emendamenti presentati al provvedimento in vista della sua conversione.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel replicare alla presidente, ribadisce come gli articoli aggiuntivi 8.01 e 9.02 a sua firma siano da ritenersi del tutto conformi alle finalità perseguite dal decreto legge in discussione, individuate nell'esigenza di salvaguardare la piena funzionalità degli uffici giudiziari. Ritiene, infatti, che l'opinione soggettiva circa la scelta del tipo di intervento attraverso il quale realizzare le predette finalità, non possa determinare, da parte della presidenza, la valutazione d'inammissibilità delle proposte emendative presentate. Per tali ragioni, chiede che la presidenza riconsideri, in particolare, l'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo a sua firma 9.02, considerato che si riferisce ai magistrati della Corte dei Conti con funzioni direttive e semidirettive che sono oggetto del comma 3 dell'articolo 10.

Andrea COLLETTI (M5S), in riferimento all'articolo aggiuntivo a sua firma 10.04, che prevede l'assunzione, in via straordinaria, di 500 magistrati ordinari, osserva come lo stesso sia rispondente alla *ratio* del decreto legge in discussione, che, all'articolo 2, comma 3, richiama la finalità di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto della specificazione del collega Colletti, ritiene che l'articolo aggiuntivo Colletti 10.04 debba essere ritenuto ammissibile. Quanto alle proposte emendative Colletti 5.01, Bonafede 8.01, Farina 9.2, Palese 9.7, Bonafede 9.02, Colletti 10.01 e Ferraresi 10.02, si riserva di effettuare un supplemento di istruttoria, per valutarne l'ammissibilità. Considerato che gli emendamenti saranno posti in votazione a partire dalle ore 14 di domani, invita i deputati interessati a far pervenire alla Presidenza della Commissione eventuali richieste di riesame delle ammissibilità entro le ore 19 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni.

C. 2962 Verini.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 agosto 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V e XI.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Franco Vazio, a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa.

C. 3996 Andrea Maestri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MAESTRI, *relatore*, fa presente che la proposta di legge in discussione modifica le circoscrizioni di tribunale nella Corte d'appello di Napoli, spostando quattro comuni (Afragola, Arzano, Casavatore e Casoria) dal circondario di tribunale di Napoli Nord (avente sede ad Aversa) a quello di Napoli. Come si evince dalla relazione illustrativa, tale intervento si rende necessario, dal momento che l'appartenenza di questi comuni a Napoli Nord si traduce, di fatto, nella perdita di un presidio di legalità in territori ad altra concentrazione criminale (anche in considerazione della «considerevole distanza dal tribunale di Napoli Nord»). Viene, inoltre, evidenziata, oltre alla mancanza di collegamenti diretti con Aversa, sede del tribunale da ultimo citato, anche una maggior omogeneità sociale dei comuni interessati con l'area napoletana (i quattro comuni fanno, peraltro, parte della città metropolitana di Napoli).

Nel passare all'esame del contenuto del provvedimento, segnala che esso consta di un unico articolo. In particolare, il comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge, nel modificare la tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserisce nel circondario del tribunale di Napoli, come sopra si è fatto già cenno, i comuni di Afragola, Arzano, Casavatore e Casoria (lettera a); conseguentemente, i medesimi comuni sono espunti dall'elenco di quelli facenti parte del circondario del tribunale di Napoli Nord (lettera b). Il comma 2

interviene, inoltre, sulla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374 (istitutiva del giudice di pace), modificando i circondari territoriali dei giudici di pace di Afragola e Casoria. Nello specifico, gli uffici del giudice di pace di Afragola e di Casoria sono inseriti nel circondario di Napoli (lettera a) e, corrispondentemente, espunti dall'elenco dei comuni facenti parte del circondario di Napoli Nord (lettera b). Tale modifica si coordina con l'omologo intervento di cui al comma precedente. Il comma 3 introduce una disciplina transitoria, stabilendo che le disposizioni relative alla modifica delle circoscrizioni degli uffici giudiziari interessati, cui fa riferimento il comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge, non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in discussione, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale. Gli spostamenti di competenza per territorio opereranno dunque, all'entrata in vigore del provvedimento, solo per i nuovi procedimenti civili e per tutti i procedimenti penali nei quali il PM non abbia ancora esercitato l'azione penale.

Segnala, infine, che il comma 4 dispone che con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Napoli e Napoli Nord in Aversa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

ALLEGATO

D.L. 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.100.

Sostituire la parola: terza con la seguente: quarta.

0. 1. 100. 1. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: a due anni *inserire le parole:* che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità.

1. 100. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.0100.

Al capoverso «ART. 1-bis», al comma 1, premettere il seguente:

01) all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 «Testo unico sulle spese di giustizia» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1-bis sostituire le parole: «ed è raddoppiato» con la seguente: «e».

0. 1. 0100. 5. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al capoverso «ART. 1-bis», comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) l'articolo 360-bis è soppresso.

0. 1. 0100. 4. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al capoverso «ART. 1-bis», comma 1, lettera a), sopprimere il n. 1.

0. 1. 0100. 3. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al capoverso «ART. 1-bis», comma 1, lettera a), sopprimere il n. 2.

0. 1. 0100. 6. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al capoverso «ART. 1-bis», comma 1, sopprimere la lettera e).

0. 1. 0100. 7. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

All'articolo 1-bis, comma 1, lettera e), all'articolo 380-bis, comma 1, dopo la parola: indicando sono aggiunte le seguenti: , per ciascuno dei motivi,

0. 1. 0100. 2. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Apportare le seguenti modificazioni:

All'ART. 1-bis, comma 1:

lettera e) aggiungere all'articolo 380-bis, secondo comma, in fine, le parole: « , e di chiedere di essere sentiti, se compagno »;

lettera f) nell'articolo 380-bis.1. sostituire le parole: « . In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pub-

blico ministero e delle parti» con le parole: « , e chiedere di essere sentite, se compaiono »;

lettera g) aggiungere all'articolo 380-ter, secondo comma, le parole: « e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione »;

lettera g) sopprimere il terzo comma.

0. 1. 0100. 1. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al capoverso « ART. 1-bis », comma 1, sopprimere la lettera f).

0. 1. 0100. 8. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al capoverso « ART. 1-bis », comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e delle parti.

0. 1. 0100. 9. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al capoverso « ART. 1-bis », comma 1, lettera l), numero 3) sostituire la parola: terzo con la parola: quarto.

0. 1. 0100. 10. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al capoverso « ART. 1-bis », comma 2, le parole: , nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio sono soppresse.

0. 1. 0100. 11. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Misure per la ragionevole durata del ricorso per cassazione).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma i numeri 2) e 3) sono soppressi;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « La Corte a sezione semplice pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero il ricorso sia stato rimesso dalla apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio. »;

b) all'articolo 376, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Se ad un sommario esame del ricorso la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice. »;

c) all'articolo 377 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Il primo presidente, il presidente della sezione semplice, il presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che sia rinnovata. »;

d) all'articolo 379 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero ad esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. »;

2) il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente: « Non sono ammesse repliche. »;

e) l'articolo 380-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 380-*bis*.

(Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità, la manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso).

Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata una ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto è notificato agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice. »;

f) dopo l'articolo 380-*bis* è aggiunto il seguente:

« ART. 380-*bis*.1.

(Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice).

Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In

camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti. »;

g) l'articolo 380-*ter* è sostituito dal seguente:

« ART. 380-*ter*.

(Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza).

Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.

In camera di consiglio la corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti. »

h) all'articolo 390, primo comma, le parole: « o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « o sino alla data dell'adunanza camerale, o non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-*ter* »;

i) all'articolo 391 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: « Sulla rinuncia, e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione. »;

2) al secondo comma, dopo le parole: « Il decreto » è aggiunta la seguente: « , l'ordinanza »;

l) all'articolo 391-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: « Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Sulla correzione, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-*bis*, primo e secondo comma. »;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente: « Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391-*ter*, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-*bis*, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice. ».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

1. 0100. Il Relatore.

ART. 2.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.100.

Al comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, *aggiungere*

le seguenti: ad eccezione dei magistrati ordinari vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano bandito con decreto ministeriale 4 settembre 2014 e nominati con decreto ministeriale 10 dicembre 2015,.

0. 2. 100. 5. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese, effettuata presso la scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi effettuata presso gli uffici giudiziari, *con le seguenti:* di diciotto mesi e si articola un'unica sessione di diciotto mesi.

Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma:

a) alla lettera a), sostituire le parole: tre mesi, *con le seguenti:* sei mesi;

b) alla lettera b), sostituire le parole: due mesi *con le seguenti:* tre mesi;

c) alla lettera c), sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* nove mesi.

0. 2. 100. 4. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

All'emendamento sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: dodici mesi, *con le seguenti:* quattordici mesi.

b) sostituire le parole: undici mesi, *con le seguenti:* dodici mesi.

Conseguentemente al secondo periodo del medesimo comma:

a) alla lettera a), sostituire le parole: tre mesi *con le seguenti:* quattro mesi.

0. 2. 100. 1. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Sopprimere le seguenti parole: effettuata presso la Scuola superiore della magistratura.

0. 2. 100. 2. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sessioni, una delle quali della durata di un mese, effettuata presso la scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi effettuata presso gli uffici giudiziari *con le seguenti:* un'unica sessione di dodici mesi.

Conseguentemente al secondo periodo del medesimo comma:

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* tre mesi *con le seguenti:* quattro mesi.

0. 2. 100. 3. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese, effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:

a) tre mesi, per il primo periodo;

b) due mesi, per il secondo periodo;

c) sei mesi, per il terzo periodo.

2. 100. Il Relatore.

ART. 3.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3.100.

Al comma 1-bis, primo periodo eliminare le parole: che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

0. 3. 100. 2. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Al comma 1-bis, il secondo periodo è sostituito dalle seguenti parole: In ogni caso, il nuovo termine di cui al comma precedente si applica, per ciascun magistrato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, successivamente al primo tramutamento effettuato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

0. 3. 100. 1. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni del comma 1 concernenti la modifica del termine non si applicano ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. 100. Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: alla legge 30 luglio 2007, n. 111 *con le parole:* alla legge 5 marzo 1991, n. 71.

Conseguentemente, alla rubrica, le parole: alla legge 30 luglio 2007, n. 111 *sono sostituite dalle seguenti:* alla legge 5 marzo 1991, n. 71.

6. 100. Il Relatore.

ART. 7.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7.101.

La lettera a) è sostituita dalle seguenti:

a) al medesimo comma, lettera, numero 3) sostituire il comma 2-ter con i seguenti:

2-ter. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2-quater. Il difensore con modalità telematiche può estrarre duplicati informatici, copie informatiche ed analogiche degli atti contenuti nel fascicolo informatico ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti ivi contenuti. Le copie munite dell'attestazione di conformità equivalgono ai rispettivi originali. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

0. 7. 101. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

01) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « o di indirizzo di posta elettro-

nica certificata. Ai fini della efficacia delle comunicazioni di Segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo. »;

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, lettera, numero 3), capoverso comma 2-ter, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: « Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle Segreterie degli uffici giudiziari »;

b) *al comma 2:*

l) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi il Segretario generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato via Pec o upload. In casi eccezionali, e se non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo. »;

2) alla lettera e), capoverso Art. 13-bis, comma 1, sostituire le parole: « può chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata di appartenenza di sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui è pubblicata l'ordi-

nanza. Il presidente del tribunale o della sezione staccata provvede entro venti giorni dalla richiesta; il silenzio equivale a rigetto» con le seguenti: «può sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui è pubblicata l'ordinanza».

c) Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'articolo 13, delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 1-bis» è sostituito dal seguente: «1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i Tribunali amministrativi regionali e le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto.»;

d) Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017 i pareri resi dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana e gli atti delle Segreterie relativi all'attività consultiva sono sottoscritti con firma digitale».

7. 101. Il Relatore.

ART. 7.

Aggiungere in fine il seguente comma:

8-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. 100. Il Relatore.

Al comma 7 aggiungere, infine, le seguenti parole: A tal fine, all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aggiunte, dopo la parola: presiede, le seguenti parole: , nonché dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e dal presidente del tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo.

7. 105. Il Relatore.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali di comuni, province e regioni di cui al libro quarto, titolo VI del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali di città metropolitane.

7. 107. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7.108.

All'emendamento 7.108, capoverso «ART. 192», aggiungere i seguenti commi:

1-quater. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-ter, resta fermo il disposto dell'articolo 191.

1-quinquies. Dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

0. 7. 108. 1. Il Relatore.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In considerazione dell'avvio del processo amministrativo telematico il 1° gennaio 2017, l'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«ART. 192 (Modalità di pagamento). 1. Salvo il caso previsto dal comma 1-bis, il contributo unificato è corrisposto mediante: a) versamento ai concessionari; b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale

dello Stato; c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

1-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

1-ter. Il comma 1-bis si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis. Nelle more dell'adozione del medesimo decreto di cui al comma 1-bis, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

1-quater. Dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

7. 108. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 7.0101.

Al capoverso « ART. 7-bis », comma 1, dopo le parole: al fine di aggiungere le seguenti: limitare il diritto all'accesso alla giustizia nonché quello di ricorrere contro i provvedimenti della pubblica amministrazione e.

0. 7. 0101. 1. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al capoverso « ART. 7-bis », comma 1, la lettera b) è soppressa.

0. 7. 0101. 2. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al capoverso « ART. 7-bis », comma 1, la lettera c) è soppressa.

0. 7. 0101. 3. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al capoverso « ART. 7-bis », comma 1, la lettera c), il comma 1 è soppresso.

0. 7. 0101. 4. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al capoverso « ART. 7-bis », comma 1, la lettera c) è soppressa.

0. 7. 0101. 5. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Sinteticità e chiarezza degli atti di parte).

1. Al fine di assicurare la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte, anche in considerazione dell'avvio e implementazione del processo amministrativo telematico, al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modifiche e integrazioni, e all'allegato 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 3, comma 2, sono inserite, infine, le parole: « , secondo quanto disposto nelle norme di attuazione »;

b) nell'allegato 2, il Titolo IV, rubricato « Processo amministrativo telematico » è ridenominato « Processo amministrativo telematico e criteri di redazione degli atti processuali »;

c) nell'allegato 2, dopo l'articolo 13-bis, è inserito il seguente:

« ART. 13-ter.

(Criteri per la sinteticità e chiarezza degli atti di parte).

1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con uno o più decreti del presidente del

Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il consiglio nazionale forense e l'avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.

2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto.

3. Con il decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti.

4. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche mediante audizione degli Enti e associazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l'impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1, e di formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo procedimento di cui al comma 1.

5. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione.»;

d) dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio di Stato pre-

visto al comma 1, al comma 6 dell'articolo 120 sono soppresse le parole da « Al fine di consentire » sino alla fine del comma.

2. Dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio di Stato previsto al comma 1 è abrogato il comma 2-bis dell'articolo 40 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.

7. 0101. Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso articolo 53-ter, primo periodo, sostituire le parole: tabella A allegata al presente provvedimento con le seguenti: tabella A allegata al decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, e di cui agli articoli 19-ter e 19-quater del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.

8. 100. Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 4, dopo le parole: 3.841.032 euro aggiungere la seguente: annui.

11. 100. Il Relatore.

Al comma 6, dopo le parole: euro 2.553.700 aggiungere la seguente: annui.

11. 101. Il Relatore.